

Conto di Base numero:
 Coordinate IBAN: IT
 QUALIFICA CLIENTE: Consumatore

**CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
 CONTO DI BASE**

Tra il sottoscritto Cliente
 Intestazione:
 Codice fiscale:
 Luogo e data di nascita:
 Indirizzo di residenza:
 N. telefono cellulare:
 E-mail:
 di seguito "Cliente"

e Banca Progetto S.p.A.

Con riferimento alle intese intercorse, in data odierna viene aperto presso la Banca un conto corrente intestato al Cliente, contraddistinto dal numero sopraindicato e disciplinato dalle norme riportate in calce che il Cliente dichiara di approvare, nonché dalle norme di legge in materia (in particolare, dagli articoli 1469 e ss., dagli articoli 1852 e ss. del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e s.m.i., "Testo unico delle leggi n materia bancaria e creditizia").

DOCUMENTO DI SINTESI

TABELLA DELLE OPERAZIONI INCLUSE NEL CANONE OMNICOMPRESIVO

Tipologie di operazioni e servizi inclusi nel canone annuale	Conto di Base per consumatori e per consumatori con I.S.E.E. inferiore a 11.600 euro	Conto di Base per consumatori con pensione fino a 18.000 euro lordi annui
Canone annuale del conto (con addebito trimestrale) comprensivo di carta di debito internazionale di accesso ai canali alternativi (<i>internet home banking, mobile banking</i>)	Gratuito	Gratuito
Elenco movimenti	6	6
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale	12	6
Operazioni di addebito diretto <i>Sepa</i>	Illimitate	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico <i>Sepa</i> (incluso accredito stipendio e pensione)	Illimitati	Illimitati
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico <i>Sepa</i> in euro effettuati con addebito in conto	12	6
Pagamenti effettuati tramite bonifico <i>Sepa</i> con addebito in conto	6	-
Comunicazioni da trasparenza (incluse spese postali)	1	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4	4

Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1	1

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

		Spese per l'apertura del conto	0,00 €
SPESE FISSE	Tenuta del conto	Canone annuo per tenuta del conto	In caso di Conto di Base ordinario Canone mensile 0,00 € Imposta di bollo (*) 34,20 € Totale spese annue max 34,20 € (con addebito trimestrale)
			In caso di consumatori con ISEE inferiore a 11.600 euro lordi annui Canone mensile 0,00 € Imposta di bollo 0,00 € Totale spese annue 0,00 €
			In caso di consumatori con pensione fino a 18.000 euro lordi annui Canone mensile 0,00 € Imposta di bollo (*) 34,20 € Totale spese annue max 34,20€ (con addebito trimestrale)
			(*) Importo massimo dovuto in caso di giacenza media annua superiore ad euro 5.000.
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Le operazioni sono riportate nella precedente "TABELLA DELLE OPERAZIONI INCLUSE NEL CANONE OMNICOMPRESIVO"
	Gestione liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00 €
	Servizi di pagamento	Rilascio di una carta di debito nazionale	Servizio non disponibile
		Rilascio di una carta di debito internazionale	0,00 € Servizio attivabile tramite processo dedicato
		Rilascio di una carta di credito	Servizio non disponibile
		Rilascio moduli assegni	Servizio non disponibile
Canale digitale	Canone annuo per canale digitale (<i>internet home banking e mobile banking</i>)	0,00 €	

SPESE VARIA BILI	Gestione liquidità	Invio estratto conto	Canale digitale A domicilio del cliente	0,00 € Servizio non disponibile
------------------	--------------------	----------------------	---	------------------------------------

		Documentazione relativa a singole operazioni	Canale digitale A domicilio del cliente	0,00 € Servizio non disponibile	
	Servizi di pagamento	Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia		Servizio non disponibile	
		Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca / intermediario in Italia	Prelievi da ATM	0,00 € per le operazioni incluse nella precedente "TABELLA DELLE OPERAZIONI INCLUSE NEL CANONE OMNICOMPRESIVO" 2,00 € per ogni operazione aggiuntiva a quelle incluse nella precedente "TABELLA DELLE OPERAZIONI INCLUSE NEL CANONE OMNICOMPRESIVO"	
		Bonifico <i>Sepa</i>	Nazionale o estero transfrontaliero o per agevolazioni fiscali in uscita Bonifico urgente in uscita Bonifico istantaneo (<i>SCT Inst</i>) Nazionale o estero transfrontaliero o estero non transfrontaliero in entrata	0,00 € 2,00 € 0,00 € 0,00 €	
		Bonifico extra <i>Sepa</i>		Servizio non disponibile	
		Ordine permanente di bonifico		Servizio non disponibile	
		Addebito diretto	<i>SDD core Sepa</i> transfrontaliero <i>SDD core Sepa</i> non transfrontaliero	0,00 € 0,00 €	
		Ricarica carta prepagata		Servizio non disponibile	
		INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditor	Tasso creditore annuo nominale	Nessuna remunerazione
		FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Non applicabile
Commissione onnicomprensiva	Non applicabile				
Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido		Non applicabile		
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido		Non applicabile		

FIDI E SCONFINAMENTI	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	Non applicabile
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	Non applicabile
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE	Contanti / assegni circolari stessa banca		Servizio non disponibile
	Assegni bancari stessa filiale		Servizio non disponibile
	Assegni bancari altra filiale		Servizio non disponibile
	Assegni circolari altri istituti / vaglia Banca d'Italia		Servizio non disponibile
	Assegni bancari altri istituti		Servizio non disponibile
	Vaglia e assegni postali		Servizio non disponibile

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ	
Remunerazione delle giacenze	
Ritenuta fiscale sugli interessi maturati	Nella misura <i>pro tempore</i> vigente, attualmente pari al 26%.
Interessi debitori	
Periodicità di conteggio degli interessi debitori	Non applicabile.
Esigibilità degli interessi debitori	Non applicabile.
Tasso di mora applicato in caso di pagamento degli interessi oltre il termine di esigibilità	Non applicabile.
Interessi creditor	
Periodicità di conteggio degli interessi creditor	Il conteggio è effettuato ogni tre mesi con liquidazione posticipata o al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Valuta accredito interessi	Trimestrale o alla data di estinzione del rapporto.
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico	Nessuna.
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI	
Spese per invio delle comunicazioni periodiche	0,00 €
Spese per invio delle comunicazioni di modifica delle condizioni economiche e/o contrattuali (ai sensi dell'articolo 118 del TUB)	0,00 €
MASSIMALI	
Massimale dispositivo giornaliero (bonifico <i>Sepa</i>)	1.000.000,00 €
Massimale dispositivo per transazione (bonifico istantaneo <i>Sct Inst</i>)	100.000,00 €
Massimale dispositivo mensile (bonifico <i>Sepa</i> e bonifico istantaneo <i>Sct Inst</i>)	1.000.000,00 €
ALTRI SERVIZI	

Sistemi di sicurezza (ad es., <i>smartOTP</i>)	0,00 €
App per il servizio di <i>mobile banking</i>	0,00 €
Alert <i>s.m.s.</i> / <i>e-mail</i>	0,00 €
VALUTE	
Bonifici <i>sepa</i> in uscita a favore di beneficiari nostra banca	Valuta addebito: data esecuzione richiesta dal cliente. Valuta accredito beneficiario: data esecuzione richiesta dal cliente.
Bonifici <i>sepa</i> in entrata da nostra banca	Valuta accredito: stesso giorno.
Bonifici <i>sepa</i> in uscita a favore di beneficiari altra banca	Valuta addebito: data esecuzione richiesta dal cliente. Valuta accredito beneficiario: data esecuzione richiesta dal cliente + 1 giorno lavorativo.
Bonifici <i>sepa</i> in entrata da altre banche	Valuta accredito: stesso giorno.
Bonifico istantaneo (<i>sct inst</i>)	Data esecuzione richiesta dal cliente.
Bonifico urgente	Data esecuzione richiesta dal cliente.
Addebito diretto <i>sdd</i>	Stesso giorno (il pagamento estingue immediatamente il debito che il Cliente pagatore ha nei confronti del beneficiario).
GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO	
Se il momento della ricezione di un ordine di pagamento ricorre in una giornata non operativa e/o è ricevuto oltre il limite temporale giornaliero (<i>cut off</i>), l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva.	
TIPO OPERAZIONE	<i>CUT-OFF</i>
Pagamento interno	Ore 16:30
Bonifico <i>sepa</i>	Ore 16:30
Bonifico <i>sepa</i> urgente	Ore 10:30

NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE E I SERVIZI CONNESSI

DEFINIZIONI

Salvo quanto definito in altre parti del contratto, ai fini del contratto medesimo le parole elencate di seguito assumono il presente significato:

Addebito Sepa Direct Debit (SDD): Servizio di Pagamento che, secondo lo schema di incasso *SDD Core*, prevede l'addebito in Conto degli ordini di incasso per i quali il Cliente Pagatore ha fornito alla Banca, tramite un terzo Beneficiario, un'autorizzazione permanente all'addebito in Conto;

AISP: il soggetto che presta il servizio di informazione sui conti, fornendo *on-line* al Cliente informazioni consolidate relativamente a uno o più Conti di Pagamento detenuti presso uno o più PISP;

ATM: gli sportelli automatici per il prelievo di denaro contante;

Banca: Banca Progetto S.p.A.;

Beneficiario: il soggetto destinatario di un'Operazione di Pagamento;

Bonifico Sepa Credit Transfer (SCT): Servizio di Pagamento che prevede l'accredito di una somma di denaro sul conto del Beneficiario tramite un'Operazione di Pagamento o una serie di Operazioni di Pagamento effettuate a valere sul Conto ed eseguite dalla Banca sulla base di un'istruzione impartita dal Cliente. L'ordinante e il Beneficiario di un'operazione possono coincidere;

Bonifico Sepa Instant Payment (SCT Inst): Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione istantanea di bonifici *SEPA* verso banche o PISP aderenti al servizio entro limiti di importo indicati nel Documento di Sintesi, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno;

CAD: il D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche e integrazioni;

Canale Digitale: le tecniche di comunicazione a distanza attraverso le quali il Cliente entra in contatto con la Banca e accede ai Servizi. Il Canale Digitale, soluzione tecnologica impiegata dalla Banca per la prestazione dei Servizi, è suddiviso in due modalità distinte: (i) canale *internet* per cui il Cliente accede al servizio di *internet home banking*, cliccando sul bottone "area privati" esposto sull'*home page* del sito www.bancaprogetto.it; (ii) canale *mobile banking* per cui il Cliente scarica l'*app* sul proprio *smartphone*;

Carta di Debito: lo Strumento di Pagamento che consente al Cliente persona fisica titolare della Carta di Debito di acquistare beni e/o servizi presso qualsiasi esercizio convenzionato aderente ai circuiti di pagamento riportati sulla Carta di Debito e/o di prelevare denaro contante presso ATM, con addebito sul Conto;

Cliente: la persona fisica Consumatore che ha concluso il Contratto con la Banca; in caso di rapporto cointestato a più persone fisiche, per Cliente devono intendersi, unitamente, tutti i cointestatari del rapporto;

Codice del Consumo: il D. Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni;

Condizioni Generali: le condizioni generali del Contratto;

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta come disciplinato dall'art. 3, comma 1, lett. a, del Codice del Consumo e che abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia.

Conto di Base o Conto: il conto corrente ad operatività limitata, dedicato ai clienti Consumatori, come disciplinato dagli articoli 126-noviesdecies e seguenti del TUB e dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 70/2018);

Conto di Pagamento: il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento; il Conto di Base è un Conto di Pagamento ai sensi della presente definizione;

Contratto: il contratto avente ad oggetto i Servizi, comprensivo del Documento di Sintesi;

Data Valuta: la data di riferimento usata da un PISP per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento;

Decreto MEF: il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 maggio 2018, n. 70;

Documento di Sintesi: il documento - parte integrante e sostanziale del Contratto - che contiene le condizioni economiche applicate dalla Banca in relazione ai Servizi regolati nel Contratto stesso;

Ente Certificatore: TI Trust Technologies S.r.l.;

Foglio Informativo: il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei Servizi;

FEQ: la firma elettronica qualificata ai sensi del CAD, fornita dall'Ente Certificatore;

Giornata Operativa: il giorno in cui la Banca è operativa;

Operazione di Pagamento: l'attività di trasferimento fondi, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario;

Ordine di Pagamento: l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio PISP di eseguire un'Operazione di Pagamento;

Organismi ADR: gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l'ABF e l'ACF fanno parte;

Pagatore: il soggetto titolare di un Conto di Pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento;

Parti: la Banca e il Cliente;

P.i.n. della Carta di Debito: il codice personale segreto (*personal identification number*) necessario per l'utilizzo della Carta di Debito;

Piattaforma ODR: la piattaforma europea istituita dal Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie *on-line* dei consumatori, che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi *on-line* tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito *web* interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli Organismi ADR. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire *on-line* la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto, mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto);

PISP: il soggetto autorizzato che presta il servizio di disposizione di Ordine di Pagamento, interponendosi tra il Cliente e il suo Conto, dando impulso all'avvio di un Ordine di Pagamento a favore di un terzo beneficiario;

Servizi: il Conto i Servizi di Pagamento;

Servizi di Pagamento: le attività come definite dall'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), del TUB e dalla normativa attuativa, prestate dalla Banca al Cliente a valere sul Conto;

Strumento di Pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.

TUB: Testo Unico Bancario, di cui al D. Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni.

Parte I: CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Portata delle Condizioni Generali.

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano in via generale ai Servizi, nonché a tutti i servizi / prodotti prestati tempo per tempo dalla Banca, i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Condizioni Generali. Le presenti Condizioni Generali si applicheranno, pertanto, anche a ogni ulteriore contratto o rapporto stipulato o comunque acceso successivamente dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte. Sono fatte salve diverse condizioni normative eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, che peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori né successivi, salvo espresso patto contrario.
2. Le presenti Condizioni Generali hanno valore di clausole normative salva la separata pattuizione delle condizioni economiche dei contratti e dei rapporti regolati con le presenti Condizioni Generali. Per i rapporti e servizi già in corso al momento

dell'approvazione delle presenti Condizioni Generali si continuano ad applicare le condizioni economiche (tassi, condizioni, commissioni ecc.) vigenti, salve le successive modifiche ai sensi delle presenti Condizioni Generali. Le Parti possono derogare espressamente alle presenti Condizioni Generali in relazione ad ogni singolo contratto o rapporto precisando tale deroga nel Contratto.

3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e le disposizioni contenute nelle pattuizioni contrattuali relative ai singoli Servizi, prevalgono queste ultime.

Art. 2 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela e limitazione di responsabilità.

1. Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..
2. La Banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni delle presenti Condizioni Generali; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni delle presenti Condizioni Generali.
3. Il Cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni delle presenti Condizioni Generali, ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca, finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
4. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
5. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell'esecuzione dei Servizi e in genere di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi, la Banca informa immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

Art. 3 - Attivazione del conto e dichiarazioni del Cliente.

1. Il Cliente, ai fini dell'apertura del Conto di Base, deve essere un Consumatore e non deve essere titolare di un altro Conto di Base.
2. Il Cliente prende atto e accetta che la Banca può rifiutare la richiesta di apertura di un Conto di Base in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 126-noviesdecies TUB o se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A al D. Lgs. n. 37/2017, salvo i casi di richiesta di portabilità del conto o di chiusura dello stesso.
3. Il Cliente dichiara di agire, ai sensi del Codice del Consumo, in qualità di Consumatore e quindi per scopi estranei l'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
4. Il Cliente dichiara di non essere titolare di altro conto di base acceso presso altri istituti.
5. L'attivazione del Conto avviene esclusivamente presso le sedi della Banca indicate nel foglio informativo. In caso di cointestazione dovranno essere presenti tutti i cointestatori che richiedono l'attivazione del rapporto.
6. Resta inteso che l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'esecuzione della procedura di adeguata verifica del Cliente, ai sensi della normativa antiriciclaggio vigente, come disciplinato dal successivo art. 10.
7. La Banca, al termine dei controlli previsti dalla normativa di settore e in caso di accettazione del Contratto, una volta completata correttamente dal Cliente la procedura di attivazione del Conto, appone la propria firma sul Contratto e invia al Cliente (nel caso di cointestazione del Conto, ai cointestatori) una comunicazione di benvenuto e la copia del Contratto sottoscritto tramite e-mail.
8. Ad esito positivo della procedura descritta e della conclusione del Contratto, il Cliente potrà operare sul Conto a lui intestato tramite il Canale Digitale.

Art. 4 - Cointestazione del Conto.

1. Il Cliente prende atto ed accetta che, in caso di cointestazione, ciascuno dei cointestatori può operare disgiuntamente e che le disposizioni potranno essere effettuate da ciascun cointestatorio separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altro cointestatorio, salvo diverse indicazioni fornite in sede di richiesta di apertura del Conto.
2. In caso di firma disgiunta la chiusura del Conto può essere effettuata su richiesta di uno solo dei cointestatori che dovrà avvertire tempestivamente l'altro.
3. Resta inteso che, in caso di cointestazione del rapporto, per usufruire dei benefici e/o agevolazioni di natura fiscale e/o dello sconto del costo, tutti gli intestatari del rapporto dovranno possedere e mantenere i requisiti previsti dall'art. 126-vicies quater TUB e dagli artt. 4 e 5 del Decreto MEF.
4. I cointestatori rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atti o fatti di un solo cointestatorio.

5. In caso di opposizione formulata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o trasmessa a mezzo PEC da uno dei cointestatari, la Banca potrà eseguire l'ordine o l'istruzione fornita dal Cliente solo in caso di esplicito assenso manifestato dall'altro cointestatario nelle stesse forme; l'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca, finché questa non abbia ricevuto la suddetta comunicazione e sia in grado di provvedervi.
6. In caso di cointestazione tra coniugi, ciascuno di essi autorizza la Banca ad agire in via principale per l'intero suo credito sui propri beni personali, in deroga all'art. 190 del cod. civ.

Art. 5 - Firma elettronica qualificata.

1. La FEQ risponde ai requisiti indicati dal CAD e dalla normativa attuativa, che pone le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche qualificate. Essa, pertanto, equivale ad ogni effetto di legge alla firma autografa.
2. Il Cliente aderisce al servizio di FEQ in modalità *OTP* messo a disposizione dalla Banca, tramite l'Ente Certificatore, per il perfezionamento, la modifica e l'estinzione dei rapporti contrattuali a lui riferibili e intercorrenti con la Banca medesima, e regolato dal presente articolo.
3. Al fine di usufruire del servizio, il Cliente deve necessariamente accettare, sull'area riservata dell'*internet home banking*, il contratto per l'attribuzione di un certificato di firma qualificata con l'Ente Certificatore.
4. Il Cliente potrà utilizzare la FEQ unicamente nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca e nei limiti di operatività tempo per tempo stabiliti dalla Banca stessa.
5. Il Cliente si impegna ad utilizzare la soluzione di FEQ secondo quanto prescritto nel "Certification Practice Statement (CPS) Firma Digitale e Sigillo Elettronico" dell'Ente Certificatore, messo a disposizione sull'area riservata dell'*internet home banking* e sul sito *internet* della Banca, nonché accessibile dal sito *internet* del medesimo Ente www.trusttechnologies.it/download/documentazione, nonché a custodire con la massima diligenza i codici e/o i dispositivi di sicurezza tempo per tempo resi disponibili dall'Ente Certificatore, manlevando sin da ora la Banca da ogni danno eventualmente cagionato dall'uso improprio o non autorizzato degli stessi.

Art. 6 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.
2. Il Cliente, in caso di controversie relative al Contratto, può sporgere reclamo all'Ufficio Reclami della Banca stessa, tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Progetto S.p.A. - Direzione Legale, *Compliance* e Societario - Via Bocchetto 6 - 20123 Milano (MI); via *e-mail* all'indirizzo reclami@bancaprogetto.it e via PEC all'indirizzo bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it.
3. La Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Qualora il reclamo abbia ad oggetto i Servizi di Pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 (quindici) Giornate Operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al Cliente una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il Cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a Operazioni di Pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del Beneficiario, l'Ufficio Reclami risponde entro 10 (dieci) Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
4. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto alcuna risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per informazioni sull'ABF è possibile consultare i siti *internet* www.bancaprogetto.it e/o www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle filiali di Banca d'Italia. Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi e nei termini della normativa vigente, potranno rivolgersi ad un Organismo di mediazione, iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia www.giustizia.it, oppure al Conciliatore Bancario Finanziario competente per territorio in conformità al regolamento del medesimo. Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54, tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it.
5. Fermo quanto previsto nei precedenti commi, il Cliente, in qualità di Consumatore, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo attraverso la Piattaforma ODR. A tal fine, il cliente può consultare il sito della Piattaforma ODR <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT>.
6. La normativa vigente, ai sensi degli artt. 130 e ss. del TUB e degli artt. 32 e ss. del D. Lgs n. 11/2010, e s.m.i., definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni, nonché ai soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e al personale dipendente nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

Art. 7 - Invio della corrispondenza alla Banca.

1. Le comunicazioni del Cliente alla Banca, relativamente al Contratto e a ogni altro rapporto contrattuale intercorrente con la Banca, dovranno essere inviate all'indirizzo *e-mail* servizioclienti@contoprogetto.it oppure via PEC all'indirizzo

bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it oppure per posta all'indirizzo: Banca Progetto S.p.A. - Servizio Clienti - Via Bocchetto 6 - 20123 Milano (MI).

Art. 8 - Invio della corrispondenza alla clientela.

1. La Banca invia al Cliente lettere, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione agli indirizzi indicati dal Cliente nella fase di attivazione del Conto, oppure a quelli successivamente comunicati dallo stesso per iscritto. Il Cliente prende atto ed accetta che gli indirizzi comunicati saranno considerati come elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 cod. civ. in relazione al Contratto e a ogni altro rapporto contrattuale intercorrente con la Banca. L'invio di tale corrispondenza al Cliente è effettuato mediante posta ordinaria o elettronica. Qualora venga utilizzata la forma elettronica, la Banca è autorizzata a inoltrare la corrispondenza esclusivamente attraverso la messa a disposizione sul Canale Digitale. Detti documenti rimangono disponibili sul Canale Digitale e consultabili dal Cliente per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla loro messa a disposizione. Resta inteso che sarà onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione, sul Canale Digitale, delle comunicazioni a lui destinate. Inoltre, il Cliente prende atto ed accetta che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione sul Canale Digitale.
2. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la Banca può inviare un avviso all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicati dal Cliente, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni a lui destinate. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 1.
3. La Banca si riserva la possibilità di procedere all'invio delle predette comunicazioni secondo altre modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca stessa ovvero concordate con il Cliente anche successivamente alla conclusione del presente Contratto.
4. Il Cliente, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, si impegna ad informare tempestivamente la Banca in caso di variazione della propria residenza effettiva e di ogni altro dato idoneo alla sua identificazione. In mancanza, ogni comunicazione o notifica si intende valida ed efficace se effettuata presso l'ultima residenza conosciuta della Banca.
5. Il Cliente che comunica alla Banca i propri dati (indirizzo di posta elettronica e/o numero di telefono) accetta che le comunicazioni e le informazioni relative al Contratto possano essere inviate anche tramite posta elettronica e/o s.m.s.
6. La Banca, attuata ogni ragionevole cautela, non potrà essere ritenuta responsabile, nel caso in cui soggetti terzi non legittimati accedano al contenuto di quanto inviato tramite le tecniche di comunicazione a distanza sopra riportate.

Art. 9 - Comunicazioni periodiche alla clientela e approvazione dell'estratto conto.

1. L'estratto conto e il Documento di Sintesi aggiornati vengono trasmessi dalla Banca alla chiusura del Contratto ed in ogni caso almeno una volta all'anno.
2. L'estratto conto costituisce piena prova nei rapporti fra la Banca e il Cliente ed è trasmesso al Cliente attraverso la messa a disposizione sul Canale Digitale o tramite l'impiego di altre tecniche di comunicazione a distanza e, se richiesto dal Cliente, su supporto cartaceo.
3. In ogni momento del rapporto, il Cliente avrà diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. È inoltre diritto del Cliente modificare la periodicità dell'invio della documentazione periodica, dandone comunicazione alla Banca, scegliendo tra l'invio con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
4. Le comunicazioni periodiche si intendono approvate dal Cliente trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricevimento senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico.
5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni, nonché l'accredito con pari Data Valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica o accredito è fatto senza spese per il Cliente.
6. Entro il medesimo termine di prescrizione e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
7. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere in base al Contratto negli ultimi 10 (dieci) anni. Le spese sono indicate nel Documento di Sintesi.
8. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.
9. In ogni caso, il Cliente può chiedere e ottenere dalla Banca una copia del Documento di Sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente.

Art. 10 - Obblighi di adeguata verifica della clientela.

1. All'atto della costituzione del rapporto e, laddove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio e secondo le procedure e le modalità tempo per tempo adottate dalla Banca.

2. Il Cliente deve agire nell'ambito del Conto per conto proprio e non quale delegato di terzi soggetti. Con la sottoscrizione del Conto, Il Cliente conferma di essere l'unico titolare effettivo (vale a dire, la persona fisica per la quale è realizzata un'operazione o un'attività) del Conto.
3. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il Cliente, è facoltà della Banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Art. 11 - Compensazione e ritenzione.

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, la Banca ha diritto di valersi della compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. In ogni caso, dell'intervenuta compensazione la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
3. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
4. Nel caso di cointestazione del Conto, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di cui al primo comma, fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di uno soltanto dei cointestatori, come indicato all'art. 4 del presente Contratto.
5. Fermo quanto sopra, se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni previste nel Contratto, la Banca è investita del diritto di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano a essa successivamente.
6. Nel caso di cointestazione del Conto, la Banca ha facoltà di avvalersi del diritto di cui al precedente comma relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza di entrambi i cointestatori.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti.

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.
2. Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente non sono opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
3. Qualora sussistano più rapporti di debito presso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 - Registrazione delle conversazioni.

1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", ad effettuare le registrazioni in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti della Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti fra le Parti nell'ambito dei Servizi svolti dalla Banca; ciò anche ai fini della prova dei fatti e delle circostanze ai quali le registrazioni si riferiscono.

Art. 14 - Soggetti collegati.

1. Ai sensi delle "Disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati" (integrate nella Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285, e s.m.i., "Disposizioni di vigilanza per le banche", Parte terza, Capitolo 11), la Banca deve rilevare preventivamente i propri soggetti collegati, nonché valutare, in fase di instaurazione di un nuovo rapporto, la sussistenza di elementi di collegamento con la nuova clientela. Il Cliente dovrà comunicare alla Banca, prima della sottoscrizione del Contratto, l'eventuale esistenza di rapporti di collegamento con la stessa, con una sua parte correlata o con uno dei soggetti connessi ad una parte correlata della Banca. Per soggetti collegati, si intendono gli amministratori, i direttori, i membri del Collegio Sindacale della Banca, gli azionisti con una partecipazione almeno pari al 10% del capitale della Banca (gli "Azionisti rilevanti") e tutti i soggetti ad essa connessi, quali le società controllate da amministratori, direttori, membri del Collegio Sindacale della Banca o degli Azionisti rilevanti, i soggetti che controllano gli Azionisti rilevanti o i soggetti sottoposti al comune controllo con gli Azionisti rilevanti; i parenti fino al secondo grado, il coniuge, o il convivente *more uxorio* di amministratori, direttori, membri del Collegio Sindacale della Banca, nonché le imprese dagli stessi controllate. Per maggiori informazioni si rinvia alla "Policy per la gestione dei conflitti di interesse e operazioni con parti correlate" disponibile all'indirizzo www.bancaprogetto.it.

Art. 15 - Domiciliazione pensioni INPS.

1. Il Cliente comunica alla Banca, anche successivamente alla conclusione del Contratto, la domiciliazione della propria pensione INPS, indicando il Conto Corrente a lui intestato / cointestato sul quale intende ricevere l'accredito.

2. Nel caso di delega per l'accredito della pensione INPS, il Cliente prende atto degli obblighi restitutori previsti dalla convenzione per il servizio di pagamento pensioni stipulata tra gli intermediari bancari e l'INPS, in ragione dei quali in caso di decesso e in caso di irregolare esecuzione di ordini di pagamento, la Banca è tenuta a restituire le somme indebitamente corrisposte. A tal fine la Banca è legittimata ad effettuare direttamente l'addebito in conto, con effetto anche nei confronti di eventuali eredi e aventi causa.

Art. 16 - Modifica delle condizioni economiche e normative.

1. Le condizioni economiche applicate ai Servizi sono indicate nel Documento di Sintesi.
2. La Banca, in presenza di giustificato motivo, ha la facoltà di modificare, ai sensi dell'art. 118 del TUB, il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e normative applicate al Conto e agli altri Servizi, in tutte le sue parti o sezioni, dandone comunicazione scritta al Cliente - anche inserita in estratto conto - con un preavviso di 2 (due) mesi.
3. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza penalità, entro la data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica contrattuale e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, il diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del TUB.
4. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non receda dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione.
5. Qualora la Banca proponga modifiche unilaterali in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso può essere ridotto.
6. Nel caso in cui la modifica riguardi Servizi di Pagamento, si applicherà quanto previsto dall'art. 126-sexies del TUB.
7. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente.
8. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (ad es., Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni, pertanto, sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
9. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca.

Art. 17 - Durata, recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto.

1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviando un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata della Banca, allegando idoneo documento di identità. Il Cliente che perde il diritto di usufruire delle agevolazioni economiche (ad esempio perché non fornisce l'attestazione relativa all'I.S.E.E. o al trattamento pensionistico entro il 31 maggio) può altresì recedere dal contratto, senza spese e oneri aggiuntivi (ivi compresa l'imposta di bollo), entro 2 mesi dalla ricezione di specifica comunicazione inviata dalla Banca. Il recesso comporta la chiusura del conto dal momento in cui l'altra parte riceve la comunicazione.
3. Salvo laddove diversamente previsto nel Contratto, il recesso dal Contratto determina automaticamente anche il recesso da tutti i Servizi previsti dal Contratto. Laddove sia consentito il recesso anche da un singolo Servizio, la Parte che recede deve avere cura di indicare nella comunicazione di recesso lo specifico rapporto contrattuale interessato dal recesso; in mancanza di indicazione si riterrà che il recesso sia stato esercitato per tutti i Servizi previsti dal Contratto.
4. La Banca può recedere dal contratto relativo al Conto di Base solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni: a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti; b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiante e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso comunicato dalla Banca (due mesi); c) l'accesso al Conto di Base è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo; d) il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione Europea; e) il consumatore, successivamente al Conto di Base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati nella specifica tabella.
5. In caso di recesso, la Banca comunica al Cliente i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato dalla ricezione della comunicazione. Si applicano l'articolo 126-septies, comma 3 del TUB e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 del TUB e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
6. Nella comunicazione del recesso il consumatore è informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128 bis del TUB.
7. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul Conto di Base, il prestatore di servizi di pagamento può disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi.
8. Resta inteso che il recesso avrà efficacia dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione, salvo diverso termine contenuto nella relativa comunicazione.
9. Il recesso dal Contratto a iniziativa del Cliente o della Banca comporta l'obbligo di regolare tutto quanto dovuto per capitale, interessi, commissioni e spese.

10. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. In caso di recesso, la Banca, se lo ritiene opportuno, può sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le ulteriori misure opportune per adempiere alle obbligazioni derivanti da operazioni realizzate per conto del Cliente, ovvero necessarie per provvedere all'estinzione del rapporto, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
11. Alla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del Conto, con conseguente obbligo per ognuna delle Parti di corrispondere all'altra quanto dovuto. La Banca procede al calcolo del saldo di chiusura del Conto non appena disponga dei dati di tutte le operazioni addebitabili sul Conto effettuate dal Cliente con le modalità disponibili.
12. Il Cliente deve inviare alla Banca le carte di debito, nonché ogni altra documentazione relativa a ulteriori servizi accessori. Dal momento della consegna di quanto sopra, i tempi massimi di estinzione del rapporto sono pari a 30 (trenta) Giornate Operative. Tali tempi devono essere aumentati di 1 (una) Giornata Operativa in presenza di addebito di utenze e *SDD*. I tempi sopra indicati devono essere aumentati altresì (i) delle Giornate Operative previste dall'emittente in presenza di carte di debito emesse da terzi e (ii) delle Giornate Operative necessarie per la chiusura dei servizi / prodotti di terzi.

Art. 18 - Risoluzione.

1. In caso di violazione degli obblighi assunti dal Cliente con il presente contratto o per giusta causa o giustificato motivo (ad esempio, qualora la non veridicità o non correttezza delle dichiarazioni rese dal Cliente anche ai sensi dell'applicabile normativa in materia di contrasto al riciclaggio ovvero qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria e/o reputazionale del Cliente), la Banca potrà risolvere, anche a norma dell'art. 1456 del Cod. Civ., in ogni momento, il Contratto attraverso una comunicazione scritta da inviare al Cliente, ai sensi del precedente art. 7 del Contratto. Resta inteso che, in tali casi, la risoluzione potrà avvenire in assenza di preavviso.

Art. 19 – Deposito delle firme autorizzate

1. Il Cliente e gli eventuali cointestatari sono tenuti a depositare, al momento dell'apertura del Conto, la firma perché valga quale "specimen" per disposizioni e comunicazioni indirizzate alla Banca.
2. Il Cliente e i cointestatari sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero, previo accordo tra le Parti, nelle forme consentite dalle vigenti leggi.

Art. 20 - Morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari.

1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno solo dei cointestatari del Conto, ogni altro cointestatario ovvero legale rappresentante dell'interdetto o dell'inabilitato, conserverà il diritto di disporre separatamente sul Conto. Con riferimento, invece, agli eredi del cointestatario, questi potranno operare sul Conto solo congiuntamente. La Banca dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia comunicata opposizione scritta con lettera raccomandata. La Banca, ai sensi della normativa fiscale in tema di successioni, ad avvenuta conoscenza della morte di uno o più cointestatari comunicata da parte degli eredi del cointestatario deceduto, si riserva la facoltà di sospendere - con effetto immediato - la disponibilità integrale del Conto a tutti i cointestatari superstiti, qualora non venga fornita la denuncia di successione da parte degli eredi. L'intestazione del Conto non potrà essere modificata. Di conseguenza in caso di mutamento dei titolari occorrerà aprire un nuovo Conto.

Art. 21 - Spese ed oneri fiscali.

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione al Contratto e a ogni specifico rapporto con il Cliente, nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del Cliente stesso.
2. Sono pure a carico del Cliente le spese che la Banca dovesse sostenere per la tutela ed il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti sulle somme depositate.
3. Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie a ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l'amministrazione fiscale di paesi terzi. In particolare, il Conto è senza spese ed è esente dall'imposta di bollo, per i Consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 11.600,00. Altresì, il Conto è senza spese per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di Euro 18.000,00 che non rientrano nella categoria precedente. Il Cliente si impegna, inoltre, a fornire alla Banca l'attestazione relativa all'I.S.E.E. o al trattamento pensionistico entro il 31 maggio di ogni anno, al fine del mantenimento agevolato del rapporto.
4. Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è, altresì, tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l'accuratezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite. Inoltre, il Cliente dovrà adoperare la massima diligenza possibile per segnalare alla Banca, autonomamente, eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento.
5. La Banca non è responsabile della accuratezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente, né del loro mancato aggiornamento dovuto al fatto del Cliente. Quest'ultimo è, pertanto, responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché del mancato aggiornamento a questi imputabile e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da eventuali pregiudizi che dovessero essere subiti dalla Banca stessa e/o dai terzi anche per effetto di comminazione di provvedimenti sanzionatori.

Art. 22 - Legge applicabile, lingua adottata e foro competente.

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca, è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

Parte II: CONDIZIONI GENERALI DEL CANALE DIGITALE**Art. 23 - Oggetto del Servizio.**

1. Il Canale Digitale è il Servizio, messo a disposizione dalla Banca, che permette al Cliente di effettuare - per via telematica - operazioni di sola interrogazione o di interrogazione e disposizione, secondo le modalità e i limiti indicati dalla Banca in relazione a ciascun Servizio.
2. Nel caso di cointestazione del Conto, la Banca attiva il Canale Digitale ad ognuno dei cointestatari.

Art. 24 - Autenticazione forte del cliente.

1. Per accedere al Servizio, il Cliente deve essere in possesso dell'attrezzatura tecnica idonea e/o di quella che in seguito si rendesse indispensabile, installata presso di sé.
2. L'attrezzatura tecnica sopra indicata deve consentire al Cliente l'accesso alla rete *internet* sulla base di un accordo concluso dal Cliente medesimo con un *ISP (Internet Service Provider)*, al quale la Banca resta del tutto estranea.
3. La Banca adotta i seguenti codici di sicurezza: codice utente (*username*); *password*; *smartOTP*, ossia una "*one time password*" generata dall'applicazione installata sullo *smartphone* del Cliente (cd. "*token software*"), a seguito della valorizzazione del codice *p.i.n. (personal identification number)*.
4. Il Cliente accetta di essere identificato dalla Banca mediante la sola verifica dei codici di sicurezza. Resta inteso che nessun ulteriore obbligo di accertamento incombe sulla Banca in merito alla legittimazione dei soggetti che dispongono le operazioni tramite il Canale Digitale. Il Cliente riconosce, quindi, come valide sin d'ora le operazioni eseguite dalla Banca sulla scorta della procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendosene ogni conseguente responsabilità.

Art. 25 - Codici di sicurezza.

1. I codici di sicurezza sono strettamente personali; il Cliente è tenuto a mantenerli segreti, nonché a custodirli avendo cura, in particolare, di non conservarli insieme e di non annotarli su documenti. In ogni caso, resta ferma l'esclusiva responsabilità del Cliente per qualsivoglia conseguenza dannosa possa derivare dall'abuso e/o dall'uso illecito, da parte di chiunque e in qualunque modo avvenuto, dei codici di sicurezza, nonché dal loro smarrimento o sottrazione. In caso di smarrimento o sottrazione dei codici di sicurezza, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione alla Banca. A ricezione della predetta comunicazione, la Banca provvederà a sospendere tempestivamente il Canale Digitale. Dopo la ricezione da parte della Banca della dichiarazione di smarrimento o sottrazione presentata dal Cliente, il Canale Digitale sospeso verrà riattivato.
2. Le operazioni disposte tramite il Canale Digitale verranno eseguite una volta ultimata positivamente la procedura di verifica dei codici di sicurezza da parte della Banca. Resta ferma la facoltà della Banca di rifiutare l'esecuzione delle operazioni richieste dal Cliente tramite il Canale Digitale in caso di giusta causa o giustificato motivo: in tali casi, la Banca darà tempestiva comunicazione al Cliente stesso.

Art. 26 - Modalità di svolgimento del servizio di *internet home banking* e di *mobile banking*.

1. I Servizi di *internet home banking* e di *mobile banking* sono offerti dalla Banca al Cliente esclusivamente attraverso il Canale Digitale.
2. Il Cliente, sottoscrivendo il Contratto, prende atto dei rischi connessi all'utilizzo del Canale Digitale per la trasmissione dei dati e della mancanza di responsabilità della Banca in caso di perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso l'utilizzo di tali reti, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi o comunque ad eventi non imputabili a dolo o colpa grave della Banca.
3. Il Cliente prende, altresì, atto ed accetta che ogni comunicazione trasmessa tramite il Canale Digitale, oltre che le relative operazioni effettuate tramite il medesimo Canale, sono alternative e in deroga alla forma scritta eventualmente richiesta nei rapporti tra le Parti.
4. Ai fini dell'accesso al Canale Digitale, il Cliente deve avere attivato l'*app* sul proprio *smartphone*, accettando le relative condizioni d'utilizzo. Per il servizio di *mobile banking*, il Cliente - sia per il primo accesso che per quelli successivi - utilizza i medesimi strumenti identificativi già a sua disposizione, ossia a) il codice utente (*username*) e b) la *password*, nonché (c) un codice *p.i.n. (personal identification number)* di 5 (cinque) cifre da scegliere al momento del primo accesso, ai fini dell'installazione del *token software smartOTP* sul proprio *smartphone*. Per il servizio di *internet home banking*, il Cliente - sia per il primo accesso che per quelli successivi - utilizza tutti i citati strumenti, ossia: a) codice utente (*username*); b) *password*; c) codice *p.i.n. (personal identification number)*, da valorizzare sul proprio *smartphone*, a seguito di notifica *push*.
5. Il Cliente si obbliga a utilizzare esclusivamente le *app* originali fornite dalla Banca o da terzi per conto della Banca, mentre è vietato l'utilizzo di ulteriori applicazioni, siti *web*, piattaforme informatiche o altre modalità di accesso ed utilizzo del Canale Digitale che non siano state espressamente autorizzate dalla Banca. Conseguentemente, il Cliente si assume ogni responsabilità in caso di violazione del presente divieto.

6. La Banca ha la facoltà di modificare, sospendere o cessare il Canale Digitale in qualsiasi momento, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Conto, nonché di sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari. Di tale ultimo blocco, la Banca informerà tempestivamente il Cliente mediante l'indirizzo *e-mail* comunicato in fase di apertura o modificato successivamente. Per lo sblocco della specifica operazione o dello Strumento di Pagamento, il Cliente dovrà contattare il Servizio Clienti al numero 800970663.
7. La Banca garantisce al Cliente un elevato *standard* di sicurezza dei propri servizi in linea con il progredire delle conoscenze tecniche, ed informerà periodicamente il Cliente in merito all'adeguamento di tali misure di sicurezza a cui il Cliente, consapevole delle proprie responsabilità, dovrà conformarsi.
8. Il Cliente, all'interno del Canale Digitale, è identificato dalla Banca attraverso la verifica del codice utente (*username*) e/o della *password* e/o del codice *p.i.n.* (*personal identification number*), secondo le indicazioni di volta in volta fornite dalla Banca. Nel caso in cui si rendesse necessario, il Cliente prende atto ed accetta che la Banca potrà richiedere di trasmettere ogni documentazione, informazioni o dichiarazioni che si rendessero necessarie per la corretta identificazione del Cliente stesso, secondo le modalità indicate dalla Banca medesima. Il Cliente in nessun caso dovrà rilasciare, comunicare e/o trascrivere i codici di cui sopra nella loro completezza, se non quando richiesto all'interno del Canale Digitale.
9. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per il Cliente derivanti da interruzioni del Canale Digitale.
10. Con l'apertura del Conto, la Banca attiva il servizio di sicurezza di "*Alert s.m.s. / e-mail*", il quale consente al Cliente di essere avvisato, al proprio numero di cellulare e/o all'indirizzo *e-mail* indicato, delle principali operazioni effettuate, ciò al fine di garantire la sicurezza e la tempestività dell'informazione. Il Cliente può sempre disattivare il servizio di sicurezza "*Alert s.m.s. / e-mail*" tramite il servizio di *internet home banking*. La Banca si riserva la facoltà di revocare il servizio "*Alert s.m.s. / e-mail*" dando preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni. Si segnala, infine, che in caso di utilizzo del servizio *Alert* tramite *s.m.s.* potrebbero essere addebitati al Cliente dei costi da parte del proprio operatore telefonico.
11. Il Cliente riconosce sin d'ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca tramite il Canale Digitale.
12. Al fine di segnalare situazioni dubbiose o sospette potenzialmente connesse a fenomeni fraudolenti, incidenti sospetti, anomalie verificatesi durante la sessione, tentativi di *social engineering*, oltre che per qualsiasi richiesta di supporto, è a disposizione della clientela il numero 800970663 i cui orari sono disponibili sul sito <https://www.bancaprogetto.it/contatti>. Inoltre, è possibile effettuare le segnalazioni scrivendo all'*e-mail* servizioclienti@contoprogetto.it. Tale procedura rappresenta anche la modalità tramite la quale il Cliente può contattare la Banca per sbloccare una specifica operazione o lo Strumento di Pagamento, precedentemente bloccato per problemi di sicurezza. La Banca provvederà a fornire risposta al Cliente attraverso il servizio di *internet home banking* o tramite i contatti forniti dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto. Nel caso di situazioni potenzialmente fraudolente o attacchi (ad es., le *e-mail* di *phishing*), la Banca avvertirà tempestivamente il Cliente di tale situazione tramite i contatti forniti dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto o tramite il servizio di *internet home banking*.

Parte III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI OGNI SINGOLO SERVIZIO

SEZIONE I

CONTO CORRENTE

Art. 27 - Movimentazione del Conto.

1. Salvo espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere tra la Banca e il Cliente titolare del Conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposte da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul Conto stesso.
2. Se il Conto è cointestato verranno accreditati anche i bonifici indirizzati solo ad uno dei cointestatari, purché sia univoca l'indicazione del conto corrente di destinazione.
3. Ai bonifici, e più in generale ai Servizi e alle Operazioni di pagamento, si applicano le disposizioni della Sezione II.
4. Non è prevista la possibilità di disporre di assegni a valere sul Conto.

Art. 28 - Impossibilità di sconfinamento o apertura di credito.

1. Il Cliente può operare esclusivamente nel limite del saldo attivo del Conto e la Banca non esegue operazioni che comportino il superamento di detto limite. Tale condizione vale anche in caso di operazioni effettuate con Strumenti di Pagamento (ad es. carte di debito) rilasciate da soggetti terzi che il Cliente ha abbinato al Conto.
2. La Banca non concede aperture di credito a valere sul Conto.
3. Ferma restando l'impossibilità di sconfinamento o apertura di credito, nel caso di incapienza del Conto, la Banca si riserva la facoltà di sospendere i servizi attivi fino al ripristino dei fondi.

Art. 29 - Rapporti di debito in valuta estera.

1. Sul Conto non possono essere regolati rapporti di debito in valuta estera.

Art. 30 - Effetti del recesso.

1. Nel caso di recesso, qualora, al momento dell'estinzione del Conto, per qualsiasi causa, residui un saldo creditore a favore del Cliente, senza che questi abbia fornito alla Banca istruzioni per il relativo accredito su un Conto di Pagamento, il Conto verrà

comunque chiuso ed il relativo saldo rimarrà a disposizione del Cliente presso la Banca e potrà essere riscosso, in ogni momento, a richiesta di quest'ultimo. Su tale credito, dal momento dell'estinzione del Conto e fino a quello della riscossione, non matureranno interessi di sorta, nemmeno nella misura legale.

2. Nel caso di recesso da un Conto cointestato, per la liquidazione del saldo, in mancanza di specifiche indicazioni di entrambi i cointestatari, opererà la presunzione di cui all'art. 1298, secondo comma, cod. civ. Sull'importo non riscosso opera la disciplina di cui al precedente comma.

Art. 31 - Partite minime.

1. Qualora il Conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l'estratto conto. Non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

SEZIONE II

SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 32 - Ambito di applicazione.

1. La presente sezione si applica ai Servizi di Pagamento prestati nel territorio della Repubblica, a condizione che la Banca del Pagatore e del Beneficiario siano insediate nell'Unione europea ovvero l'unica Banca coinvolta nell'Operazione di Pagamento sia insediata nell'Unione europea.
2. In particolare, le condizioni si applicano quando un'Operazione di Pagamento, tra quelle di seguito elencate, è effettuata in Euro a valere sul Conto, sia per conto del Cliente quale Pagatore sia per conto del Beneficiario:
 - Bonifico *Sepa Credit Transfer (SCT)*;
 - Bonifico *Sepa Instant Payment (SCT Inst)*;
 - Addebito *Sepa Direct Debit (SDD)*.

Art. 33 - Disposizione dell'Ordine di Pagamento.

1. Nelle operazioni disposte dal Cliente Pagatore, l'Ordine di Pagamento è impartito alla Banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal Beneficiario del pagamento, è lo stesso Beneficiario che invia l'Ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla Banca del Pagatore, previa pre-autorizzazione all'addebito ad essa rilasciata dal Pagatore medesimo.
2. L'Ordine viene trasmesso tramite il Canale Digitale.
3. L'Ordine di Pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione ovvero l'IBAN, conformemente al quale la Banca è tenuta ad eseguire l'Ordine medesimo.
4. L'ordine di pagamento può essere disposto anche tramite un PISP secondo le modalità di utilizzo dalla piattaforma di quest'ultimo e fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 34 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento.

1. Il momento di ricezione dell'Ordine di Pagamento è quello in cui l'Ordine è ricevuto dalla Banca del Pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata Operativa della Banca del Pagatore, l'Ordine di Pagamento si intende ricevuto la Giornata Operativa successiva. Nel Documento di Sintesi è stabilito l'orario limite (*cut off*) oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la Giornata Operativa successiva.
2. Se il Cliente e la Banca concordano che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine si intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

Art. 35 - Rifiuto dell'Ordine di Pagamento.

1. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre un Ordine di Pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificativi motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. La Banca effettua la comunicazione di cui al precedente comma secondo le modalità concordate con il Cliente, con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro la fine della Giornata Operativa successiva.
3. Ove il rifiuto di un Ordine di Pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare spese ragionevoli per la comunicazione al Cliente. Tali spese sono indicate nel Documento di Sintesi.
4. Un Ordine di Pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

Art. 36 - Consenso e revoca del consenso.

1. Il consenso del Cliente Pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento. In assenza del consenso, un'Operazione di Pagamento non può considerarsi autorizzata.

2. Nelle Operazioni di Pagamento disposte dal Cliente Pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'Ordine di Pagamento alla Banca. Nelle Operazioni di Pagamento disposte dal Beneficiario, il consenso si intende manifestato dal Cliente Pagatore attraverso il rilascio, anche al solo Beneficiario, dell'autorizzazione all'addebito in Conto. Il consenso a eseguire Operazioni di Pagamento può anche essere prestato tramite il Beneficiario o il PISP.
3. Il consenso può essere dato prima o, ove concordato tra il Cliente Pagatore e la Banca, dopo l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
4. Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento o una serie di Operazioni di Pagamento può essere revocato in qualsiasi momento, nella stessa forma e secondo la procedura prevista per il consenso, purché ciò avvenga prima che l'Ordine di Pagamento diventi irrevocabile.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.
6. Il Cliente Pagatore può disattivare il servizio di Addebito *Sepa Direct Debit (SDD)* in qualsiasi momento. In tal caso la Banca, fino a diversa indicazione, respinge la richiesta di pagamento di tutti gli Addebiti *Sepa Direct Debit (SDD)* disposti dal momento della ricezione della richiesta di disattivazione del servizio, salvo che non siano irrevocabili ai sensi del successivo articolo. Il Cliente Pagatore ha la facoltà di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'addebito diretto, nonché la facoltà di limitare o inibire l'esecuzione dei soli pagamenti diretti a beneficiari specificatamente indicati dal Cliente stesso.
7. Il consenso può essere prestato anche tramite un PISP secondo le modalità di utilizzo della piattaforma di quest'ultimo.

Art. 37 - Irrevocabilità dell'Ordine di Pagamento.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dalla Banca, l'Ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, se l'Operazione di Pagamento è disposta da un PISP o su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Cliente Pagatore non può revocare l'Ordine di Pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'Operazione di Pagamento al PISP o al Beneficiario.
3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Cliente Pagatore può revocare l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del Beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Se si tratta di Ordini di Pagamento per i quali il Cliente e la Banca hanno concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il Cliente può revocare l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione.
5. Decorso i termini di cui ai precedenti commi, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra il Cliente e tutti i PISP interessati. Nel caso di un'Operazione di Pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'Ordine di Pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario. La Banca può addebitare le spese indicate nel Documento di Sintesi.
6. In ogni caso, la revoca di un Ordine di Pagamento ha effetto solo nel rapporto tra la Banca e il Cliente, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di Pagamento nei sistemi di pagamento.

Art. 38 - Spese, commissioni, tempi di esecuzione e Data Valuta.

1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato, i tempi di esecuzione degli Ordini di Pagamento impartiti, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto sono indicati nel Documento di Sintesi.

Art. 39 - Comunicazione al Cliente di informazioni su una singola operazione.

1. La Banca mette a disposizione del Cliente, esclusivamente sul Canale Digitale, con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute per legge relative alle singole Operazioni di Pagamento effettuate nel periodo.
2. Qualora il Cliente richieda alla Banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute, è tenuto a corrispondere le spese indicate nel Documento di Sintesi.

Art. 40 - Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite.

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di Pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Banca in forma scritta e comunque entro il termine di 13 (tredici) mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del Cliente Pagatore o di accredito nel caso del Beneficiario.
2. I termini di cui al comma precedente non si applicano se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all'Operazione di Pagamento.
3. Un'Operazione di Pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.
4. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di Pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca di provare che l'Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie all'esecuzione o di altri inconvenienti. In tali casi, la Banca informerà tempestivamente il Cliente circa le motivazioni inerenti al rigetto della richiesta di rimborso.

5. La Banca, nei casi in cui dovesse rilevare, tramite le proprie procedure di sicurezza, un rischio di frode nei pagamenti, comportamenti anomali o altri abusi a danno del Cliente invierà una tempestiva notifica al Cliente medesimo al fine di ridurre al minimo tali rischi. In particolare, la Banca invierà tale notifica secondo le stesse modalità e attraverso gli stessi canali prescelti dal Cliente stesso per le comunicazioni inerenti ai Servizi di Pagamento (a mero titolo esemplificativo, tramite l'invio di messaggi nel Canale Digitale, *e-mail* all'indirizzo comunicato, *s.m.s.* e/o chiamata telefonica sul numero di cellulare comunicato). A seconda della gravità del rischio e della tipologia dell'operazione, la Banca si riserva di porre in essere le seguenti misure aggiuntive di sicurezza a tutela del Cliente:

- Richiesta di conferma dell'operazione;
- Blocco dell'operazione;
- Blocco temporaneo dell'operatività;
- Blocco permanente dell'operatività;
- Blocco dell'operatività su iniziativa del Cliente;
- Chiamata telefonica di verifica e conferma.

Art. 41 - Operazione di Pagamento non autorizzata.

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, nel caso in cui sia stata eseguita un'Operazione di Pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione medesima immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto, la Banca lo riporta nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la Data Valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1, dandone comunicazione scritta a Banca d'Italia.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato, anche addebitando il Conto di sua iniziativa, salvo il risarcimento di danni ulteriori subiti dalla Banca.

Art. 42 - Mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Ordine di Pagamento.

1. Fatti salvi gli artt. 41, 44 e 46, quando l'Operazione di Pagamento è disposta dal Cliente in qualità di Pagatore, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente al PISP del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione nel rispetto della disciplina concordata o che l'Ordine stesso non sia stato impartito dal Cliente alle condizioni previste nella presente sezione.
2. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere sul Conto, ne ripristina la situazione come se l'Operazione di Pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La Data Valuta dell'accredito sul Conto non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
3. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica se la Banca dimostra che il PISP del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso, il PISP del Beneficiario accredita l'importo al proprio utente con Data Valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
4. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'Operazione di Pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'Operazione di Pagamento e informarlo del risultato.
5. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Art. 43 - Responsabilità per identificativi unici inesatti.

1. Se un Ordine di Pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il Beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento. La Banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento. In tal caso, il Cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel Documento di Sintesi. La banca del Beneficiario è tenuta a collaborare anche comunicando ogni informazione utile alla Banca. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
3. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

Art. 44 - Rimborsi per Operazioni di Pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite.

1. Nel caso in cui un'Operazione di Pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Cliente ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al

momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento; b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della Banca, il Cliente è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.

2. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di Pagamento eseguita e la Data Valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.
3. Il Cliente può chiedere il rimborso incondizionato di cui al comma precedente entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
4. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso, comunica al Cliente a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita.
5. Il diritto al rimborso è comunque escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il Cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla Banca; b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di Pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente dalla Banca o dal Beneficiario almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
6. Nel caso in cui un'Operazione di Pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Cliente in qualità di Beneficiario, sia già stata eseguita, la Banca ha diritto di recuperare dal Cliente stesso, anche mediante addebito in conto di sua iniziativa, l'importo dell'operazione della quale il Pagatore abbia ottenuto il rimborso, in conformità alla normativa vigente.

Art. 45 - Esclusione della responsabilità.

1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico della Banca non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 46 - Limiti all'accesso al Conto.

1. L'accesso al Conto è consentito esclusivamente al Cliente con le modalità indicate alla Sezione II del Contratto. Con l'attivazione dei Servizi Telematici il conto è accessibile online ed il Cliente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per consultare i movimenti ed il saldo del suo conto e/o di un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento per disporre le sue operazioni (cosiddetti "terze parti" o rispettivamente con gli acronimi AISP e PISP). La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto tra le "terze parti" e la Banca. Le "terze parti" possono operare unicamente sulla base del consenso esplicito del Cliente con il quale devono aver stipulato un contratto specifico e non possono usare, né conservare dati del Cliente per fini diversi dalla prestazione del servizio per i quali sono stati autorizzati conformemente alle norme sulla protezione dei dati. Le "terze parti" non detengono in alcun momento i fondi del Cliente, così come non possono in nessun caso modificare importi, beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione di pagamento. Le "terze parti" possono operare sul conto del Cliente unicamente rispettando specifiche norme tecniche di regolamentazione e di sicurezza adottate dalla Commissione Europea, devono essere iscritti in un apposito Albo.
2. La Banca può rifiutare l'accesso al Conto a un AISP o a un PISP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca informa il Cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto.
3. La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma 1.
4. In ogni caso, la Banca rifiuta senza indugio l'accesso al Conto a un AISP o un PISP se riceve dal Cliente la revoca del consenso alla prestazione dei servizi da questi prestati. In tali casi, la Banca informa immediatamente della revoca l'AISP o il PISP.

Art. 47 - Deroche per Strumenti di Pagamento di basso valore e moneta elettronica.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in deroga alla disciplina generale prevista per gli Strumenti di Pagamento dalla presente Sezione o dalle Condizioni Generali, agli Strumenti di Pagamento che (i) consentono esclusivamente di eseguire singole Operazioni di Pagamento per un importo non superiore a euro 30,00 (trenta), (ii) hanno un limite di spesa complessivo di euro 150,00 (centocinquanta), o (iii) anche se ricaricabili, sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera euro 150,00 (centocinquanta).
2. Gli importi di cui al precedente comma:
 - sono raddoppiati se il PISP dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento interessata è insediato in Italia;
 - sono pari ad euro 500,00 (cinquecento) per Strumenti di Pagamento prepagati.
3. Se la mancata esecuzione o disposizione di un Ordine di Pagamento risulta evidente al Cliente dal contesto in cui il rifiuto interviene, la Banca, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 36, non deve informare il Cliente del rifiuto di un Ordine di Pagamento.
4. In deroga al precedente art. 38, un Ordine di Pagamento non può più essere revocato dopo che il Cliente lo ha trasmesso al Beneficiario o ha manifestato al Beneficiario il proprio consenso ad avviare l'Operazione di Pagamento.

5. La Banca può comunicare le modifiche unilaterali alle condizioni applicate al Cliente con modalità semplificate rispetto a quelle previste dal precedente art. 15.
6. In deroga al precedente art. 40, la Banca deve mettere a disposizione del Cliente unicamente (i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento, il relativo importo e le spese, (ii) se si tratta di una serie di Operazioni di Pagamento, soltanto le informazioni relative all'importo e alle spese totali e (iii) se lo Strumento di Pagamento può essere utilizzato in modo anonimo o non consente che la Banca abbia a disposizione alcuna informazione circa le Operazioni di Pagamento effettuate, l'importo dei fondi caricati.

Art. 48 - Conferma della disponibilità di fondi.

1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a rispondere a richieste di conferma da parte di PISP emittenti Strumenti di Pagamento basati su Carta di Debito, in merito alla disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente a una determinata Operazione di Pagamento basata su Carta di Debito, purché al momento della richiesta il Conto sia accessibile *on-line* e non si tratti di Operazioni di Pagamento disposte tramite Strumenti di Pagamento basati su Carta di Debito su cui è caricata moneta elettronica. Il Cliente può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del PISP che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita. Il Cliente autorizza, altresì, la Banca, ove essa agisca in qualità di PISP, a richiedere la conferma della disponibilità dei fondi di cui sopra.

BONIFICO SEPA CREDIT TRANSFER (SCT)**Art. 49 - Oggetto del Servizio.**

1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente, previa verifica della disponibilità delle somme sul Conto, un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un'altra banca in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).

Art. 50 - Bonifici in uscita.

1. Il bonifico in euro verso Paesi dell'Area *SEPA* è un bonifico in Euro che può essere effettuato dal Cliente sia residente che non residente in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo - *EEA* (allo stato Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
2. Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico *SEPA* di qualsiasi importo, fermi gli eventuali limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca.
3. Per consentire l'esecuzione del bonifico, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) nome e cognome del Beneficiario; (ii) il codice IBAN del Beneficiario; (iii) importo; (iv) la motivazione del pagamento. Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla Data Valuta).
4. La Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un Ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area *SEPA*, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione della banca del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici *SEPA*.
5. Il Conto del Cliente viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima Data Valuta.

Art. 51 - Bonifici in entrata.

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente sulla base dell'identificativo unico del Conto (IBAN).
2. La Banca accredita sul Conto del Cliente i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa Data Valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca.
3. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso eventualmente anche decurtandole dall'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso.

BONIFICO SEPA INSTANT PAYMENT (SCT INST)**Art. 52 - Bonifici istantanei in uscita.**

1. Il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro, effettuato da un Pagatore residente, eseguito tra PISP in Paesi dell'area *SEPA*.
2. Il servizio di bonifico istantaneo è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, previa richiesta di attivazione della relativa funzionalità da parte del Cliente al Servizio Clienti.
3. In qualsiasi momento il Cliente può richiedere al Servizio Clienti di disattivare la funzionalità relativa al servizio di bonifico istantaneo.
4. Per l'esecuzione dell'Ordine, il Cliente deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati: nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; importo dell'Ordine; il codice IBAN del Beneficiario, che costituisce l'identificativo unico. In aggiunta, il Cliente deve fornire la motivazione del pagamento e può indicare eventuali informazioni opzionali.
5. La Banca ha facoltà di definire limiti di importo per il servizio di bonifico istantaneo. Alla Banca non possono essere impartiti ordini di bonifico istantaneo con importo superiore a quello definito dalla stessa o rispetto alle somme disponibili sul Conto.
6. Non può essere indicata una data di esecuzione richiesta, né la Data Valuta da riconoscere al PISP del Beneficiario. L'Ordine si intende ricevuto nel momento in cui il Cliente dispone l'Ordine di Pagamento, senza limitazione di orari. In tal caso, la Banca, al momento della ricezione dell'Ordine, appone un vincolo (*reservation*) sul Conto del Cliente pari all'importo da trasferire, che viene addebitato sul Conto contestualmente all'esecuzione del pagamento.

7. Il Cliente non può revocare un bonifico istantaneo una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca, in quanto il PISP del Beneficiario mette immediatamente a disposizione del Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo.
8. La Banca, in tempo reale, dà indicazione al Cliente in relazione all'esito dell'Operazione di Pagamento.
9. La Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un Ordine relativo ad un bonifico istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento: a causa della mancata adesione del PISP del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici *Sepa Instant Payment (SCT Inst)*; se l'importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente. In tali ipotesi, resta ferma la possibilità per il Cliente di disporre un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA. Inoltre, la mancata esecuzione dell'ordine può essere motivata anche dal rifiuto della banca del Beneficiario di ricevere il pagamento, ovvero qualora tale pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale ovvero qualora il relativo destinatario sia presente nelle liste nazionali o internazionali dei soggetti che presentano un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
10. Il Conto del Cliente viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima Data Valuta.
11. I bonifici istantanei vengono rendicontati nell'ambito dell'estratto conto.

Art. 53 - Bonifici istantanei in entrata.

1. La Banca accredita i bonifici istantanei pervenuti a favore del Cliente esclusivamente sulla base dell'identificativo unico del Conto (IBAN).
2. La Banca accredita sul Conto del Cliente i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico istantaneo stesso.
4. La Banca inoltre - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'accredito dei fondi relativo ad un bonifico istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento se l'importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente.

ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)**Art. 54 - Oggetto del Servizio.**

1. L'*SDD* è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia, e negli altri paesi dell'Unione Europea nonché negli altri Paesi *EEA* (allo stato Islanda, Liechtenstein e Norvegia), disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (c.d. Mandato). La Banca si riserva di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei Paesi sopra menzionati.
2. Il Cliente Pagatore ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto non sia abilitato alla ricezione di *SDD*. Inoltre, può chiedere che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o qualora provenienti da determinati Paesi.
3. Il Cliente Pagatore può chiedere, per il tramite della Banca, alla banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
4. Il Cliente Pagatore non è tenuto a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato, la modifica o la revoca dello stesso.
5. Qualora siano decorsi 36 (trentasei) mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito.

Art. 55 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento.

1. Il momento della ricezione dell'Ordine trasmesso dalla banca del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'Ordine stesso.

Art. 56 - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento.

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'Ordine con addebito sul Conto con pari Data Valuta.

Art. 57 - Richieste di rimborso di operazioni autorizzate.

1. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il presente comma non è applicabile in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l'importo addebitabile.
2. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento (con Data Valuta di accredito non successiva a quella dell'addebito dell'importo), ovvero fornisce un rifiuto motivato entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.

SEZIONE IV**STRUMENTI DI PAGAMENTO - CARTA DI DEBITO****Art. 58 - Ambito di applicazione.**

1. Le norme contrattuali che seguono si applicano nel caso in cui il Cliente utilizzi uno Strumento di Pagamento, nella forma di Carta di Debito emessa dalla Banca. Le norme potranno essere integrate da ulteriori clausole specifiche relative all'utilizzo di un

determinato Strumento di Pagamento, predisposte dal gestore di tale Strumento di Pagamento, che prevarranno rispetto alle presenti norme contrattuali.

2. L'attivazione della Carta di Debito avviene tramite tecniche di comunicazione a distanza sul Canale Digitale, nel momento di apertura del rapporto nelle sedi della Banca oppure accedendo al servizio di *internet home banking* o *mobile banking*. Nel caso di cointestazione del Conto, i cointestatari hanno la facoltà di richiedere la Carta di Debito.

Art. 59 - Limiti all'utilizzo degli Strumenti di Pagamento.

1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico Strumento di Pagamento, il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto Strumento. Tali limiti sono previsti nel Documento di Sintesi della Carta di Debito.
2. La Banca ha il diritto di bloccare l'utilizzo di uno Strumento di Pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: sicurezza dello Strumento; sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato.
3. Nei casi di cui al comma 2, la Banca informa il Cliente del blocco dello Strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di Pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello Strumento di Pagamento, la Banca provvede a riattivare lo Strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

Art. 60 - Obblighi a carico del Cliente e della Banca.

1. Il Cliente abilitato all'utilizzo di uno Strumento di Pagamento ha l'obbligo di: (a) utilizzare lo Strumento di Pagamento in conformità con i termini previsti nel presente Contratto e nelle clausole specifiche predisposte dal gestore dello Strumento di Pagamento, che ne regolano l'emissione e l'uso. A tale fine, il Cliente, non appena riceve lo Strumento di Pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate; (b) comunicare senza indugio alla Banca o al soggetto da questa indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento non appena ne viene a conoscenza.
2. La Banca che emette lo Strumento di Pagamento ha l'obbligo di: (a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente abilitato a usare lo Strumento di Pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi del comma 1; (b) astenersi dall'inviare Strumenti di Pagamento non richiesti, a meno che lo Strumento di Pagamento già consegnato al Cliente non debba essere sostituito; (c) assicurare che siano sempre disponibili Strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al comma 1, lettera (b), nonché di chiedere lo sblocco dello Strumento di Pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1, lettera (b), entro i 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima; (d) fornire al Cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui al comma 1, lettera (b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello Strumento di Pagamento; (e) impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di Pagamento successivo alla comunicazione di cui al comma 1, lettera (b). I rischi derivanti dalla spedizione di uno Strumento di Pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico della Banca.

Art. 61 - Responsabilità del Cliente per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti di Pagamento.

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente: (a) non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi del comma 1, lettera (b) del precedente articolo; (b) non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui al comma 2, lettera (c) del precedente articolo; (c) non sopporta alcuna perdita se la Banca non esige un'autenticazione forte del Cliente.
2. Il Cliente Pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello Strumento di Pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni della Banca. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo, con dolo o colpa grave, il Cliente può sopportare, per un importo comunque non superiore a Euro 50, la perdita relativa a Operazioni di Pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo che precede, con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 Euro.
3. Il Cliente deve utilizzare la Carta di Debito in conformità alle pattuizioni di cui al presente Contratto e, non appena ricevuti la Carta di Debito e il *p.i.n.* della Carta di Debito, deve immediatamente adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere sia la Carta di Debito che il *p.i.n.* della Carta di Debito. Quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta di Debito né conservato insieme ad essa. Fermo quanto previsto al presente articolo, il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta di Debito e del *p.i.n.* della Carta di Debito. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta di Debito e/o del *p.i.n.* della Carta di Debito, trovano applicazione le previsioni di cui al presente articolo, nonché le clausole specifiche predisposte dal gestore dello Strumento di Pagamento. In caso di danneggiamento

o deterioramento della Carta di Debito, il Cliente non deve effettuare ulteriori operazioni e deve consegnare la Carta di Debito alla Banca nello stato in cui si trova.

Art. 62 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo.

1. Se un'Operazione di Pagamento basata su Carta di Debito è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il Cliente Pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul Conto solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione di Pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'Ordine di Pagamento.

Art. 63 - Caratteristiche della Carta di Debito.

1. La Carta di Debito è e resta di proprietà della Banca; il suo uso da parte del Cliente è strettamente personale e la Carta di Debito non può essere ceduta a terzi. Il Cliente autorizza la Banca a spedire presso il suo domicilio la Carta di Debito, nonché il *p.i.n.* della Carta di Debito in plico sigillato.
2. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del *p.i.n.* della Carta di Debito, il quale è generato automaticamente da una procedura elettronica ed è sconosciuto anche al personale della Banca.

Luogo e Data

CLIENTE

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., e 1342 cod. civ., nonché degli artt. 118 e 126-sexies del TUB, ove applicabili, le seguenti clausole e condizioni:

- Parte I - Condizioni Generali:

Art. 2, commi 4 e 5 (Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela e limitazioni di responsabilità); Art. 4 (Cointestazione del Conto); Art. 5 (Firma Elettronica qualificata); Art. 7 (Invio della corrispondenza alla clientela); Art. 9, comma 2 (Comunicazioni periodiche alla clientela e approvazione estratto conto); Art. 13 (Registrazione delle conversazioni); Art. 16 (Modifica delle condizioni economiche e normative); Art. 17 (Durata, recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto); Art. 18 (Risoluzione); Art. 21, comma 5 (Spese ed oneri fiscali).

- Parte II - Condizioni Generali del Canale Digitale:

Art. 24, comma 4 (Autenticazione forte del cliente); Art. 25, comma 1 (Codici di sicurezza); Art. 26, commi 2, 3, 4, 5 e 9 (Modalità di svolgimento del servizio di internet home banking e di mobile banking).

- Parte III - Disposizioni particolari di ogni singolo servizio:

Sezione II (Conto corrente): Art. 28, comma 3 (Impossibilità di sconfinamento o apertura di credito).

Sezione III (Servizi di pagamento): Art. 43, comma 2 (Responsabilità per identificativi unici inesatti); Art. 45 (Esclusione della responsabilità); Art. 46 (Limiti all'accesso al Conto); Art. 50, comma 4 (Bonifici in uscita); Art. 51, comma 3 (Bonifici in entrata); Art. 52, comma 9 (Bonifici istantanei in uscita); Art. 53, commi 3 e 4 (Bonifici istantanei in entrata); Art. 61 (Responsabilità del Cliente per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti di Pagamento); Art. 63, comma 1 (Caratteristiche della Carta di Debito).

Luogo e Data

CLIENTE

Il Cliente, apponendo la propria sottoscrizione sul presente Contratto, dichiara:

- di **aver avuto a disposizione gratuitamente** il Foglio Informativo di ciascun Servizio, che ne illustra caratteristiche e tutti i costi;
- di **aver ricevuto**, prima della conclusione del Contratto, tutta la documentazione precontrattuale richiesta dalle vigenti disposizioni tra i quali il Documento di Sintesi e il Documento Informativo delle Spese;
- di **aver ricevuto copia, aver preso attenta visione e di essere stato edotto** preventivamente rispetto alla sottoscrizione del Contratto, dei seguenti ulteriori documenti:
 - l'Informativa *privacy* della Banca;
 - l'Informativa *privacy* di Nexi Payments S.p.A.;
 - il Foglio informativo relativo ai Servizi;
 - in tempo utile prima della conclusione del Contratto, il Documento informativo sulle spese del Conto e la copia del testo contrattuale idonea per la stipula, completa del Documento di Sintesi;
 - il Modulo *standard* per le informazioni da fornire ai depositanti;
 - la "Guida alla sicurezza sui pagamenti via *internet*";
 - la Guida di Banca d'Italia "Il conto corrente in parole semplici";
 - la Guida di Banca d'Italia "I pagamenti nel commercio elettronico in parole semplici";
 - le Guide dell'ABF "Guida all'utilizzo del Portale ABF" e "ABF in parole semplici";
 - la Guida ABI sul "*Bail-in*";
 - Opuscolo della Commissione Europea "I tuoi diritti quando effettui un pagamento";
 - il "Certification Practice Statement (CPS) Firma Digitale e Sigillo Elettronico" dell'Ente Certificatore, relativo al rilascio e all'uso della FEQ.
- di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 del Contratto sul Canale Digitale;
- che sono veritiere e corrette le informazioni fornite nell'ambito della procedura di apertura del Conto.

Luogo e Data

CLIENTE

Luogo e Data

BANCA PROGETTO S.P.A.